

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO – SEDE DI ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 48 C.P.A.

Per il Dott. **Gibella Mauro Fulvio** (C.F. GBLMFL85R27B429K), nato il 27/10/1985 a Caltanissetta (CL) e residente a Riesi (CL), in via Giuseppe Mazzini, n. 280, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarbata@pec.it; fax: n. 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, 00186,

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Cineca – Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- del Dott. **Marenghi Paolo** (C.F. MRNPLA87T22G535A), residente in Piazza Casali, n. 15 – Monticelli d'Ongina (PC) - 29010;

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA)

- del Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020, recante il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione alle Scuole di specializzazione medica, per l'a.a. 2019/20, di cui agli articoli 9 e 10 del D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n. 1177, nella parte in cui parte ricorrente non risulta assegnata alla Scuola di specializzazione spettante e vengono sensibilmente contratte le tempistiche per accedere alle Sessioni straordinarie di recupero dei posti vacanti;
- dell'Avviso, reso noto dal MUR in data 22 marzo 2021, recante “*Comunicazioni MUR - date di riferimento delle prossime fasi della sessione straordinaria*”, mediante pubblicazione sul sito *universitaly.com*, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, e dei successivi aggiornamenti, nella parte in cui

non consentono all'odierna parte ricorrente di parteciparvi;

- del precedente Avviso, reso noto dal MUR in data 3 marzo 2021, mediante pubblicazione sul sito *universitaly.com*, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante *“Comunicazioni MUR - date di riferimento della prossime fasi della sessione straordinaria”*, nella parte in cui non consente all'odierna parte ricorrente di parteciparvi;
- dell'Avviso, reso noto dal MUR in data 8 febbraio 2021, mediante pubblicazione sul sito *universitaly.com*, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, attestante la prosecuzione della sessione straordinaria di recupero posti, preclusa a parte ricorrente;
- dell'Avviso, reso noto in data 19 gennaio 2021 dal M.U.R. mediante pubblicazione sul sito *universitaly.com*, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante *“Comunicazioni MIUR – Sessione straordinaria”*, in cui si precisa l'avvio della seconda fase delle riassegnazioni, preclusa a parte ricorrente;
- dell'Avviso, reso noto dal M.U.R. in data 11 gennaio 2021 mediante pubblicazione sul sito *universitaly.com*, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, riportante l'apertura della Sessione Straordinaria;
- del Decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 24 luglio 2020, prot. n. 1177, recante il bando di concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, nella parte in cui prevede:
 - all'art. 10, comma 2, che *«dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione»*, nonché, al comma 7, che *«Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti»*;
- del Decreto 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del 06/09/2017, riportante il *“Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”*,

con particolare riferimento all'art. 5, comma 6, a mente del quale *“Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici”*;

- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali si è proceduto alla riassegnazione dei posti banditi nella sessione straordinaria di recupero, nella misura in cui non consentono a parte ricorrente di risultare assegnataria;

- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali non sono stati riassegnati i posti banditi e abbandonati dai candidati successivamente all'immatricolazione;

- ove di ragione, del decreto direttoriale dell'11 dicembre 2020, n. 220 con il quale il M.U.R., in esecuzione dei pronunciamenti del Giudice amministrativo, ha disposto un ulteriore aggiornamento della graduatoria;

- ove di ragione, del decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, n. 136, con il quale, a seguito degli ulteriori pronunciamenti giurisdizionali del Giudice amministrativo, si è disposto il rinvio a data successiva al 15 dicembre 2020 della fase di assegnazione dei candidati alle scuole e delle successive fasi della procedura concorsuale calendarizzate;

- ove di ragione, del decreto direttoriale del 30 novembre 2020, prot. n. 37, con il quale è stato disposto un ulteriore aggiornamento, allo stato degli atti e del contenzioso, della graduatoria e il conseguente aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione della procedura concorsuale;

- ove di ragione, del decreto direttoriale del 23 novembre 2020, prot. n. 1948, che ha aggiornato la graduatoria allo stato degli atti e del contenzioso, prorogando contestualmente la data di chiusura della fase di scelta di tipologia e sede e rinviando l'aggiornamento del cronoprogramma relativo alle ulteriori fasi della procedura concorsuale;

- ove di ragione, del precedente decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794, con il quale è stato indicato il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione di

cui agli articoli 9 e 10 del bando di concorso;

- ove di ragione, della graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica a.a. 2019/2020, pubblicata con D.D. n. 1681 del 26 ottobre 2020;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 650 del 15 settembre 2020, con il quale sono stati previsti, per l'a.a. 2019/2020, i posti disponibili, distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2019/2020;
- in quanto occorra, dell'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 rep. atti 111/CSR, concernente la rideterminazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 - di cui all'accordo rep. atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 - definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a consentire l'ammissione di parte ricorrente al Corso di Specializzazioni Mediche a.a. 2019/2020 presso la Scuola prescelta, anche in sovrannumero, nonché la partecipazione all'ulteriore espletamento della sessione straordinaria di recupero;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Specializzazioni Mediche a.a. 2019/2020 presso la Scuola di specializzazione medica prescelta, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

PREMESSO CHE

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Aff. n. 481/2021), ritualmente notificato e depositato in data 9 aprile 2021 ed incardinato dinanzi al Consiglio di Stato, parte ricorrente ha chiesto, tra gli altri, l'annullamento del Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020, recante il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione alle Scuole di specializzazione medica, per l'a.a. 2019/20, di cui agli articoli 9 e 10 del D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n.

1177, nella parte in cui parte ricorrente non risulta assegnata alla Scuola di specializzazione spettante e vengono sensibilmente contratte le tempistiche per accedere alle Sessioni straordinarie di recupero dei posti vacanti.

Con atto notificato agli scriventi in data 14 maggio 2021, l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha presentato atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1191 del 1971, chiedendo che lo stesso sia deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che *“Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.”*.

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO- ROMA

pronunciarsi sulle richieste – istruttorie, cautelari e di merito - indicate nel ricorso straordinario oggi trasposto e di seguito riportato. In particolare:

- **in via istruttoria**, ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di effettuare la ricognizione di tutti i posti rimasti vacanti e disponibili rispetto ai limiti di cui al D.M. 650/2020, con relativa specifica delle Scuole di Specializzazione in cui sono residuati relativamente al concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione medica;

- sempre **in via istruttoria**, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, consentire a parte ricorrente di essere ammessa alla Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore cui ambisce e/o partecipare agli ulteriori scorrimenti straordinari ai fini dell'utile ammissione della stessa alla sede della Scuola di specializzazione medica prescelta, anche in sovrannumero;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per gli effetti, ammettere l'odierna parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione medica prescelta, con ogni conseguenza di legge.

"ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 D.P.R. 1199/1971

*Per il Dott. **Gibella Mauro Fulvio** (C.F. GBLMFL85R27B429K), nato il 27/10/1985 a Caltanissetta (CL) e residente a Riesi (CL), in via Giuseppe Mazzini, n. 280, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarbata@pec.it; fax: n. 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, 00186,*

CONTRO

- **il Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;
- **il Cineca – Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- del Dott. Marengi Paolo (C.F. MRNPLA87T22G535A), residente in Piazza Casali, n. 15 – Monticelli d'Ongina (PC) - 29010;

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA)

- del Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020, recante il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione alle Scuole di specializzazione medica, per l'a.a. 2019/20, di cui agli articoli 9 e 10 del D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n. 1177, nella parte in cui parte ricorrente non risulta assegnata alla Scuola di specializzazione spettante e vengono sensibilmente contratte le tempistiche per accedere alle Sessioni straordinarie di recupero dei posti vacanti;
- dell'Avviso, reso noto dal MUR in data 22 marzo 2021, recante "Comunicazioni MUR - date di riferimento delle prossime fasi della sessione straordinaria", mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, e dei successivi aggiornamenti, nella parte in cui non consentono all'odierna parte ricorrente di parteciparvi;
- del precedente Avviso, reso noto dal MUR in data 3 marzo 2021, mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante "Comunicazioni MUR - date di riferimento della prossime fasi della sessione straordinaria", nella parte in cui non consente all'odierna parte ricorrente di parteciparvi;
- dell'Avviso, reso noto dal MUR in data 8 febbraio 2021, mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, attestante la prosecuzione della sessione straordinaria di recupero posti, preclusa a parte ricorrente;
- dell'Avviso, reso noto in data 19 gennaio 2021 dal M.U.R. mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante "Comunicazioni MIUR – Sessione straordinaria", in cui si precisa l'avvio della seconda fase delle riassegnazioni, preclusa a parte ricorrente;
- dell'Avviso, reso noto dal M.U.R. in data 11 gennaio 2021 mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, riportante l'apertura della Sessione Straordinaria;
- del Decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 24 luglio 2020, prot. n. 1177, recante il bando di concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, nella parte in cui prevede:
- all'art. 10, comma 2, che «**dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione**

straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione», nonché, al comma 7, che «Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti»;

- del Decreto 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del 06/09/2017, riportante il "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", con particolare riferimento all'art. 5, comma 6, a mente del quale "Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici";

- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali si è proceduto alla riassegnazione dei posti banditi nella sessione straordinaria di recupero, nella misura in cui non consentono a parte ricorrente di risultare assegnataria;

- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali non sono stati riassegnati i posti banditi e abbandonati dai candidati successivamente all'immatricolazione;

- ove di ragione, del decreto direttoriale dell'11 dicembre 2020, n. 220 con il quale il M.U.R., in esecuzione dei pronunciamenti del Giudice amministrativo, ha disposto un ulteriore aggiornamento della graduatoria;

- ove di ragione, del decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, n. 136, con il quale, a seguito degli ulteriori pronunciamenti giurisdizionali del Giudice amministrativo, si è disposto il rinvio a data successiva al 15 dicembre 2020 della fase di assegnazione dei candidati alle scuole e delle successive fasi della procedura concorsuale calendarizzate;

- ove di ragione, del decreto direttoriale del 30 novembre 2020, prot. n. 37, con il quale è stato disposto un ulteriore aggiornamento, allo stato degli atti e del contenzioso, della graduatoria e il conseguente aggiornamento del

cronoprogramma delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione della procedura concorsuale;

- ove di ragione, del decreto direttoriale del 23 novembre 2020, prot. n. 1948, che ha aggiornato la graduatoria allo stato degli atti e del contenzioso, prorogando contestualmente la data di chiusura della fase di scelta di tipologia e sede e rinviando l'aggiornamento del cronoprogramma relativo alle ulteriori fasi della procedura concorsuale;*
- ove di ragione, del precedente decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794, con il quale è stato indicato il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione di cui agli articoli 9 e 10 del bando di concorso;*
- ove di ragione, della graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica a.a. 2019/2020, pubblicata con D.D. n. 1681 del 26 ottobre 2020;*
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 650 del 15 settembre 2020, con il quale sono stati previsti, per l'a.a. 2019/2020, i posti disponibili, distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2019/2020;*
- in quanto occorra, dell'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 rep. atti 111/CSR, concernente la rideterminazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 - di cui all'accordo rep. atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 - definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999;*
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;*

E PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a consentire l'ammissione di parte ricorrente al Corso di Specializzazioni Mediche a.a. 2019/2020 presso la Scuola prescelta, anche in sovrannumero, nonché la partecipazione all'ulteriore espletamento della sessione straordinaria di recupero;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Specializzazioni Mediche a.a. 2019/2020 presso la Scuola di specializzazione medica prescelta, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua.

Si premette in

FATTO

1. – In data 24 luglio 2020, con Decreto direttoriale n. 1177, il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, ha indetto il Concorso per l'accesso alle Scuole universitarie di Specializzazione medica per l'anno accademico 2019/2020.

Più precisamente, il M.U.R. ha disposto un concorso unico nazionale, da svolgersi in modo decentrato presso le sedi di ogni Università, senza però che i singoli candidati potessero, al momento della presentazione della domanda, indicare preventivamente un ordine di preferenza delle sedi e delle tipologie di Scuole di Specializzazione prescelte.

2. – Con successivo D.M. del 15 settembre 2020, n. 650, è stato fissato il contingente dei contratti di formazione specialistica divisi per Ateneo e per scuola di specializzazione; in totale sono state messe a concorso 14.455 borse con riferimento all'a.a. 2019/2020, di cui solo 13.400 accessibili a tutti perché finanziate a livello statale, 888 finanziate dalle Regioni e 167 da altri enti pubblici e privati.

Sul punto vale la pena far notare sin da ora che il numero dei posti da bandire avrebbero dovuto essere certamente maggiore in quanto il Ministero è assolutamente indietro con la pubblicazione dei bandi per l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica.

E infatti, pur essendo nel 2021, il concorso di cui si discute si riferisce all'annualità 2019/2020(!!!).

Peraltro, la Legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178), nel tentativo di ovviare all'acclarata carenza di personale medico-sanitario, ha disposto espressamente l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica per il 2021, stanziando a tal fine le risorse necessarie (ulteriori 105 milioni di euro pari a 4.200 borse in più, a valere su fondi sia nazionali che eurounitari (art. 1, commi 421-422).

3. – In data 22 settembre 2020, com'è noto, l'odierna parte ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica.

A seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, oggetto di ripetuti aggiornamenti, l'odierna parte ricorrente ha appreso di aver ottenuto un punteggio di 63 e di essere oggi collocata in posizione n° 17963.

*4. – Al termine della procedura di assegnazione ordinaria dei posti messi a bando e a seguito degli aggiornamenti della graduatoria di merito del concorso che ci occupa (l'ultimo dei quali, allo stato dei fatti, è intervenuto con il decreto direttoriale dell'11 dicembre 2020, n. 220), parte ricorrente è stata assegnata, sulla base del punteggio ottenuto, presso la Scuola di Specializzazione in **Radioterapia**, presso l'**Università degli Studi di Torino**, ma non presso la Scuola prescelta (**Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore presso l'Università degli Studi di Torino**).*

5. – I candidati assegnati, secondo quanto previsto dal M.U.R. nel bando di concorso, avrebbero dovuto immatricolarsi alla Scuola di assegnazione ***“da martedì 13 ottobre 2020, e comunque entro e non oltre martedì 20 ottobre 2020 ore 12.00 a pena di decadenza.”*** (art. 9, co.4, cit.).

Per quanto di interesse, il Ministero ha indicato, nella *lex specialis*, che ***“La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’a.a. 2019/2020 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’Allegato 1 è fissata mercoledì 30 dicembre 2020.”*** (art. 1).

Alla data del 30 dicembre, pertanto, tutti i soggetti immatricolatisi presso la Scuola di assegnazione avrebbero dovuto prendere servizio ed iniziare le attività didattiche.

6. – Una volta ***terminata la fase ordinaria di immatricolazione***, i candidati utilmente assegnati avrebbero potuto partecipare, ***da ottobre a dicembre, alla c.d. “Sessione straordinaria di recupero”***, finalizzata alla riassegnazione dei posti resisi man mano disponibili a seguito delle rinunce, nel rispetto della posizione dagli stessi ricoperta nella graduatoria di merito.

Parte ricorrente, dunque, immaginava fiduciosamente di avere di fronte a sé un orizzonte temporale pari a ben tre mesi per prendere parte alla menzionata Sessione e ambire alla sede prescelta attraverso gli scorrimenti, come da cronoprogramma originariamente individuato dal MUR nel bando di concorso (ossia dal 20 ottobre al 30 dicembre 2020, termine per l’assunzione in servizio e l’avvio delle attività didattiche).

Così, tuttavia, non è stato.

7. – Difatti, ***il contenzioso che ha notoriamente interessato la procedura concorsuale che ci occupa***, innescato dal *modus operandi* dell’Amministrazione per via dell’introduzione nella *lex specialis* di clausole escludenti e ingiustamente penalizzanti per taluni partecipanti, ha determinato il ***differimento delle fasi di scelta della sede e di assegnazione dei candidati alle Scuole, previste nel bando di concorso***, con la conseguenza che ***anche la sessione straordinaria di recupero***, che avrebbe dovuto iniziare, da bando, al termine delle immatricolazioni ordinarie (e che avrebbe consentito all’odierna parte ricorrente di essere ammessa presso la sede di prima scelta!), ***è stata drasticamente posticipata.***

A fronte di tale differimento, come si dirà, parte ricorrente ha dovuto prendere servizio presso la sede assegnatale senza poter beneficiare di tutti gli scorrimenti straordinari che le sarebbero valsi con certezza l’ammissione alla Scuola cui ambiva.

8. – In particolare, il MUR, con decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre u.s., ha, senza alcun criterio logico, disposto ***le assegnazioni definitive dei posti a partire dal giorno successivo e ha fissato al 26 gennaio***

u.s. la data di inizio delle attività didattiche nelle Scuole di Specializzazione medica.

Da quel momento, come si dirà, si è concretizzata la lesione della posizione giuridica di parte ricorrente, costretta ad immatricolarsi presso una Scuola diversa da quella ambita e spettante.

Difatti, in data **11 gennaio 2021**, il MUR ha reso noto l'Avviso recante "**Apertura Sessione Straordinaria**" sul portale University, consentendo ai candidati di scegliere le Scuole disponibili dal 12 al 15 gennaio 2021.

In data **19 gennaio 2021**, con un secondo avviso, il M.U.R. ha comunicato ai candidati l'avvio della seconda fase della sessione straordinaria, dal 19 gennaio 2021 al 22 gennaio 2021.

Con **ulteriori avvisi**, pubblicati sull'area riservata del portale University, i candidati sono stati informati delle successive fasi della Sessione straordinaria di recupero; in particolare, con l'avviso del **22 marzo u.s.**, il M.U.R. ha comunicato che "**a partire da mercoledì 24 marzo 2021 prenderà avvio la IX FASE DELLA SESSIONE STRAORDINARIA**", fino al **12 aprile 2021** (Termine Iscrizioni Candidati). Ancora, con lo stesso Avviso è stato precisato che "Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10, comma 5, ultimo periodo del bando di concorso DDG prot. n. 1177/2020, si comunica che **mercoledì 14 aprile 2021 prenderà avvio un'eventuale ulteriore fase della sessione straordinaria di riassegnazione** nel caso in cui al termine della X FASE DELLA SESSIONE STRAORDINARIA dovessero ancora residuare posti da riassegnare."

La partecipazione alle menzionate fasi di riassegnazione, tuttavia, è stata letteralmente preclusa a parte ricorrente.

Il bando di concorso ha, infatti, previsto che dalla data di assunzione in servizio i titolari di borsa non potranno più concorrere alle riassegnazioni resesi disponibili con gli scorrimenti straordinari, precisando che "**dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità** la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione"(art. 10, comma 2).

Parte ricorrente, dovendo prendere servizio il 26 gennaio u.s. nella sede assegnatale per non correre il rischio di non vedersi attribuita alcuna borsa, ha potuto fruire di sole due settimane (12-15 gennaio; 19-22 gennaio) di riassegnazioni straordinarie di recupero, anziché beneficiarne per tre mesi, come previsto inizialmente dal bando di concorso, ove la procedura in questione non avesse subito rallentamenti.

La stessa si è trovata, così, costretta a **rinunciare all'ulteriore fase di riassegnazione e alla possibilità di ambire alla Scuola prescelta.**

Ne è derivata una grave **disparità di trattamento: nei fatti, parte ricorrente si vedrà “scavalcata” – ai fini dell’accesso alla Scuola prescelta - da colleghi con punteggi decisamente inferiori**, solo per essere stata costretta a prendere servizio in una sede diversa dalla sua prima scelta, in evidente frizione con qualsivoglia principio meritocratico.

Peraltro, i posti ancora da coprire sono tantissimi. Come evincibile dalla pagina University, l’Amministrazione ha reso noto che verranno riassegnati nel prossimo scorrimento con precisione 460 posti. **Tra questi, figura ancora il posto cui ambisce parte ricorrente, come da Tabella allegata estratta dal portale University (Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore presso l’Università degli Studi di Torino).**

9. – L’erroneità del sistema così congegnato è, poi, resa palese dall’evidente circostanza per cui, ad oggi, continuano a **permanere posti rimasti vacanti, specie a seguito delle rinunce sopravvenute alle immatricolazioni.**

Parte ricorrente ha potuto verificare che non si è ancora proceduto all’integrale ripartizione dei posti disponibili, in quanto molti candidati, pur risultando assegnatari dei posti messi a bando, non hanno provveduto alla successiva immatricolazione nella Scuola di specializzazione prescelta. Senza considerare che a questi devono aggiungersi, inoltre, i posti che nelle more sono andati “bruciati” in quanto solo fittiziamente assegnati a chi, pur essendosi immatricolato in una determinata Scuola, che evidentemente non era quella ambita, dopo appena qualche mese ha rinunciato all’incarico e, quindi, all’erogazione della borsa per il restante periodo di specializzazione. Tali posti in effetti non sono mai stati oggetto di redistribuzione.

In moltissime scuole, dunque, tra cui proprio Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore cui ambisce parte ricorrente, residuano posti vacanti.

Come pure si illustrerà nella successiva parte in diritto, a causa delle illegittime modalità di attribuzione delle borse previste dal Ministero per il concorso in esame, l’odierna parte ricorrente, ancora una volta e sino ad oggi, non è risultata assegnataria dei posti cui ambiva nonostante questi ultimi siano rimasti vacanti **(e saranno persi definitivamente).**

Ciò posto, i provvedimenti impugnati sono censurabili per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 32, 34 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 E DELL’ART. 9, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART.

97 COST. E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CONCORRENTI EX ART. 3 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

L'accesso alle Scuole di Specializzazione medica è soggetto, com'è noto, ad un concorso a numero programmato, indetto dal M.U.R., per l'anno accademico che ci occupa, con Decreto direttoriale n. 1177 del 24 luglio 2020.

*In particolare, il Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'intento di rimediare ai profili di illegittimità relativi alle scorse tornate concorsuali, siccome ripetutamente stigmatizzati dal Giudice amministrativo, ha approntato per quest'anno un sistema scandito in due fasi: la **"fase ordinaria"** di scelta delle Scuole, assegnazione e immatricolazione, per i candidati utilmente collocati in graduatoria, e una **"Sessione straordinaria di recupero dei posti"** sui quali non si è perfezionata l'immatricolazione all'esito della fase **"ordinaria"**, teoricamente ideata per garantire, in via residuale, la completa distribuzione dei posti rimasti liberi. A tal fine, con riguardo alla fase **"ordinaria"** il Ministero odiernamente intimato ha previsto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del bando di concorso, che **"una volta pubblicate le assegnazioni:***

- il candidato assegnato deve **inderogabilmente provvedere all'iscrizione alla Scuola** di assegnazione a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di assegnazione, quindi da martedì 13 ottobre 2020, e comunque **entro e non oltre martedì 20 ottobre 2020 ore 12.00** (fuso orario Italia) a pena di decadenza;*
- l'Università di assegnazione, mediante l'area riservata sul sito www.university.it, comunica al CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso martedì 13 ottobre 2020 in cui iniziano le immatricolazioni e **fino a venerdì 23 ottobre 2020;***
- il CINECA **martedì 27 ottobre 2020**, procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.university.it".*

*Al termine della suddetta fase avrebbe dovuto prendere avvio la c.d. **"Sessione straordinaria di recupero"** per la redistribuzione dei posti disponibili, attraverso la quale, a tenore dell'art. 10, co. 2, del bando, **"I suddetti posti in riassegnazione sono, pertanto, rimessi in scelta, a favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito, che nella fase ordinaria delle scelte abbiano espresso almeno una scelta in termini di tipologia e sede, ivi compresi i candidati già immatricolati e quelli decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell'immatricolazione."***

*Nella specie, l'odierna parte ricorrente avrebbe potuto beneficiare degli scorrimenti straordinari ai fini dell'ammissione alla Scuola di specializzazione prescelta fino al **30 dicembre u.s.**, termine di inizio delle attività didattiche (ai sensi dell'art. 1 della lex specialis, rubricato **"Disposizioni generali"**, **"La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'a.a. 2019/2020 alle scuole di specializzazione di area***

sanitaria di cui all'Allegato 1 è fissata a mercoledì 30 dicembre 2020).

Tuttavia, le scansioni temporali descritte dal bando di concorso sono rimaste concretamente inattuata.

Come evidenziato in narrativa, infatti, la procedura concorsuale è stata sottoposta a dura prova a seguito dei ricorsi intentati per via dell'illegittimità del modus operandi dell'Amministrazione, con la conseguenza che la graduatoria di merito è stata ripetutamente aggiornata e la sessione straordinaria di recupero ha avuto inizio a dir poco tardivamente, ossia soltanto nel mese di gennaio.

Sul punto, il MUR, con Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020, ha disposto che "Ferme restando le regole di cui all'art. 10 del citato bando, la sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio da martedì 12 gennaio 2021" e che "La data di avvio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'a.a. 2019/2020 è fissata a martedì 26 gennaio 2021." (art. 2).

Ad ulteriore conferma, il MUR ha reso disponibile sull'area personale dei candidati, in data 11 gennaio u.s., l'Avviso di apertura della Sessione straordinaria.

Vale la pena segnalare che, se le date previste dal bando di concorso non avessero subito una brusca battuta d'arresto, i candidati assegnati - come parte ricorrente - ad una sede di specializzazione diversa da quella prescelta avrebbero potuto beneficiare per almeno tre mesi delle riassegnazioni straordinarie di recupero prima della presa di servizio, così da ambire alla Scuola di interesse!

Ciò non è accaduto, in quanto i cronoprogrammi riportati rispettivamente negli Avvisi dell'11 e del 19 gennaio 2021, dell'8 febbraio, del 3 e del 22 marzo u.s., comunicati ai candidati sul portale University, hanno consentito a parte ricorrente di poter fruire di sole due settimane di riassegnazioni straordinarie (cfr. Avvisi in atti, recanti le seguenti scadenze temporali: 12-15 gennaio; 19-22 gennaio 2021).

Difatti, con l'ultimo Avviso del 22 marzo 2021, è stato reso noto ai candidati il cronoprogramma della nona e decima fase della Sessione straordinaria di recupero posti, dal 24 marzo al 12 aprile 2021.

In tal modo, avendo a disposizione solo due scorrimenti, parte ricorrente non è riuscita ad accedere al posto realmente ambito, cosa che sarebbe certamente avvenuta se si fossero rispettati i tempi inizialmente stabiliti nel bando di concorso e la stessa avesse potuto giovare di tre mesi di scorrimenti.

E invece, a causa dei ritardi addebitabili alla condotta posta in essere dall'Amministrazione, contestata dinanzi al Giudice amministrativo, parte ricorrente si è ritrovata vittima incolpevole della preclusione introdotta dall'art. 10 del bando di concorso, a mente del quale "dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già

fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione.” (art. 10, co.2).

La stessa, dovendo prendere servizio il 26 gennaio 2021 per iniziare le attività didattiche, non potrà, del tutto irragionevolmente, partecipare all'ulteriore riassegnazione straordinaria prevista fino ad aprile!

Il principio meritocratico, consacrato dal testo costituzionale ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, correlato al diritto di intraprendere un'attività professionale «secondo le proprie possibilità e la propria scelta» (art. 4 Cost.), è stato, in tal modo, fortemente leso.

Com'è noto, “il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione e la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi” (T.A.R., Roma, sez. III, 28/11/2017, n. 11770).

Ebbene, in maniera del tutto illogica e in contrasto con il principio di buon andamento chiamato a sorreggere l'azione amministrativa, parte resistente ha omesso di riconoscere in favore dell'odierna parte ricorrente la possibilità di concorrere alle riassegnazioni straordinarie in condizioni di parità con gli altri candidati, che potranno continuare a beneficiare degli scorrimenti nonostante i differimenti dovuti agli aggiornamenti, allo stato degli atti e del contenzioso, dei cronoprogrammi delle fasi concorsuali.

Tale circostanza ha comportato una grave disparità di trattamento, in quanto ha permesso di sovvertire totalmente l'ordine della graduatoria: i candidati con un punteggio inferiore a quello di parte ricorrente potranno, ingiustamente, fruire di una situazione più vantaggiosa e, nella specie, ambire alla Scuola di interesse al posto di quest'ultima.

Non si vede come detto meccanismo possa, in concreto, garantire la selezione dei migliori candidati, maggiormente esperti e preparati in una determinata specialità, posto che tale obiettivo, come ritenuto dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, «si configura quale caratteristica essenziale del concorso, quale mezzo di reclutamento a pubblici impieghi, mercé il superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualità» (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, sentenza 16/12/2015 n. 5693/2015).

Operando in maniera corretta, invece, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire anche all'odierna parte

ricorrente, che ha fiduciosamente confidato nelle scadenze fissate dal bando, di beneficiare di tutte le fasi di riassegnazione della Sessione straordinaria di recupero.

*Per giurisprudenza costante, “la normativa avente ad oggetto le procedure pubbliche deve essere interpretata nel senso di consentire la più ampia partecipazione possibile, e di **garantire l’affidamento dei concorrenti che si sono attenuti alle espressioni contenute nella lex specialis**, valendo infatti, per la sua interpretazione, i principi enunciati dall’art. 1, L. 7.8.1990 n. 241.” (T.A.R. Milano, sez. IV, 01/03/2016, n. 425).*

E invece, nonostante l’ottimo punteggio conseguito, l’odierna parte ricorrente, per colpe e ritardi evidentemente imputabili all’Amministrazione, che ha illegittimamente inserito nel bando delle clausole poi giustamente censurate, si è dovuta accontentare di una sede di specializzazione che non rientra tra quelle di suo gradimento.

Se si fossero ex adverso rispettate le regole e tempistiche stabilite nel bando di concorso D.D. 1177/2020, parte ricorrente avrebbe con certezza avuto accesso alla Sede di suo primo interesse.

E invece in tal modo il Ministero dell’Università e della Ricerca, oltre ad aver apertamente violato la lex specialis ha inevitabilmente compromesso il diritto allo studio e il fondamentale principio meritocratico, sotteso a qualunque concorso pubblico, con conseguente gravissima lesione della sfera giuridica di parte ricorrente.

Donde la richiesta di ammissione di parte ricorrente ai prossimi scorrimenti straordinari, potendo così ambire alla Scuola prescelta in prima opzione.

II. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 32, COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 368/1999 - SULLA MANCATA RIASSEGNAZIONE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN SEGUITO ALLE RINUNCE SOPRAVVENUTE ALL’IMMATRICOLAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DELLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 (COMMI 421 E 422) – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO DI MEDICI SPECIALISTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.

Ferme restando le pregresse considerazioni, vale la pena segnalare che la procedura di assegnazione straordinaria delle borse di specializzazione per cui è causa, così come è congeniata, va opportunamente censurata sotto un altro rilevante profilo.

Com’è noto, l’individuazione del contingente numerico dei posti disponibili per ogni anno accademico di immatricolazione non è il frutto di una scelta arbitraria e discrezionale, ma, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 368/1999, i posti banditi ogni anno per l’accesso alle scuole di specializzazione medica sono strettamente legati al fabbisogno di medici di cui, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, il sistema sanitario nazionale

necessita per garantire standard minimi di assistenza.

*Al fine di assicurare l'efficienza del sistema e il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa di riferimento (art. 35 del D.lgs. n. 368/99), dunque, i posti messi a bando in relazione ad una specifica annualità **devono essere coperti nell'ambito della relativa tornata concorsuale, potendo essere riassegnati in quella successiva solo se ed in quanto si sia quantomeno tentato invano di assegnarli tutti.***

Ciò al fine di garantire il raggiungimento dei necessari standard assistenziali e il soddisfacimento del fabbisogno di professionisti che presenta il nostro sistema sanitario nazionale ogni anno.

Questo presuppone che l'Amministrazione non possa individuare meccanismi di scorrimento della graduatoria che, com'è accaduto nel caso di specie, illegittimamente non permettono l'assegnazione di tutti i posti disponibili nell'ambito della tornata di riferimento entro il termine di chiusura della graduatoria stessa.

E invece, con il censurato comma 7 dell'articolo 10 del bando, l'Amministrazione, in maniera illegittima e ingiustificata, ha escluso a priori la possibilità di riassegnare, anche durante le c.d. sessioni straordinarie, quei posti (e quelle borse) che sono stati coperti solo fittiziamente in quanto in alcuni casi dopo alcuni giorni dall'immatricolazione gli assegnatari hanno inteso rinunciarvi.

*La citata norma, in maniera del tutto illogica, prevede infatti che **"non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti. Gli stanziamenti statali così residuati e non più sufficienti a consentire la copertura per intero di un posto in formazione specialistica, sono comunque **oggetto di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici, compatibilmente con la tempistica delle procedure ministeriali in atto.**"***

In termini sostanzialmente analoghi, si esprime anche il Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, di cui al Decreto 10 agosto 2017, n. 130, parimenti impugnato.

*Ebbene, tale previsione è assolutamente illegittima in quanto a causa di ciò **molti posti (e borse) che sono oggetto di rinuncia "post immatricolazione" da parte dei candidati che si sono inizialmente iscritti, ma che non hanno deciso di proseguire il loro percorso, vengono irragionevolmente "bruciati", atteso***

che non verranno mai riassegnati a nessuno.

Ne consegue che, a causa delle illegittime disposizioni inserite nel bando, il Ministero decide di lasciare vacanti tutti i posti oggetto di rinuncia postuma all'inizio delle attività didattiche dei candidati.

Per meglio comprendere le falle del contorto e illegittimo sistema ideato dal Ministero, ad ogni modo, vale la pena descrivere le modalità di assegnazione dei posti banditi.

Come anticipato, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha scandito il sistema di assegnazione e scelta delle borse in due fasi: la **"fase ordinaria"**, per i candidati utilmente collocati in graduatoria, seguita da una **"Sessione straordinaria di recupero dei posti"**, destinata a quei candidati che, non avendo perfezionato l'immatricolazione all'esito della prima fase, risultano collocati in posizione utile per beneficiare delle borse disponibili, così da garantirne, in via residuale, la completa distribuzione.

Tuttavia, a seguito dell'avvio delle attività didattiche, in virtù dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, gli interessati non possono più subentrare sui posti occupati da candidati che hanno utilmente preso servizio, ma hanno successivamente rinunciato al Corso, con la conseguenza che gli stessi rimangono, come si dirà, nei fatti vacanti.

Conseguentemente tutte le borse abbandonate dopo l'inizio delle attività accademiche (rectius 26 gennaio 2021, come si evince dal Decreto direttoriale del 21 dicembre u.s.) sono state definitivamente "bruciate", in quanto tali posti non possono essere in alcun modo recuperati e riassegnati ad altri candidati collocati in graduatoria.

Ancora una volta, infatti, l'Amministrazione intimata ha strutturato una procedura di riassegnazione delle borse che non prevede - nemmeno nella fase delle assegnazioni straordinarie - il recupero dei posti di specializzazione oggetto di rinuncia postuma all'immatricolazione (le c.d. borse non intonse).

E non è di certo ammissibile che il Ministero decida arbitrariamente di legittimare la perdita definitiva di una parte dei posti messi a bando, incrementando l'imbutto formativo e la carenza del personale medico.

Tale circostanza, infatti, acuisce un problema già di per sé eclatante, contribuendo a diminuire inesorabilmente il numero dei medici specializzati nei prossimi anni.

Sul punto bisogna pure considerare che il Ministero è assolutamente indietro con la pubblicazione dei bandi per l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica, in quanto le assegnazioni di questo concorso sono avvenute nel 2021, ma il concorso di cui si discute si riferisce addirittura all'annualità 2019/2020(!!!).

In quest'ottica, è evidente che l'attuale sistema delle Scuole di specializzazione in Medicina non stia garantendo un numero sufficiente di specialisti per il prossimo futuro e la mancata assegnazione di

tutti i posti messi a bando è assolutamente inaccettabile, perché lede il fabbisogno di professionisti necessario a garantire standard assistenziali minimi.

Peraltro, al fine di scongiurare proprio la penuria degli specializzandi, che già sono notoriamente meno di quelli necessari a coprire il fabbisogno, **con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), ai sensi dei commi 421 e 422, sono state stanziati **maggiori risorse** tese ad incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica. Nella specie, è stata autorizzata "l'ulteriore spesa di **105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025".

Il Legislatore, infatti, in ragione della crisi che sta tristemente attraversando il nostro Paese in questo periodo, ha deciso di finanziare altre 4.200 borse di specializzazione per il 2021 (tale cifra si ottiene tramite la seguente operazione: 105 milioni di euro diviso 25.000 euro corrispondenti al valore del contratto annuo di uno specializzando) che se non verranno distribuite finiranno per essere inspiegabilmente inutilizzate.

Pertanto, essendovi persino la disponibilità di nuove e considerevoli risorse per il finanziamento ed assegnazione delle borse di specializzazione c.d. "non intonse", è palese che il comportamento dell'Amministrazione non possa essere giustificato in alcun modo e meriti di essere censurato sotto tale profilo.

Sul punto, inoltre, preme segnalare all'Ill.mo Presidente della Repubblica che la fondatezza di tali censure e l'illegittimità di una siffatta previsione sono già state ripetutamente apprezzate dal Consiglio di Stato, il quale ha accolto diversi appelli cautelari ritualmente proposti avverso il medesimo concorso ed i medesimi atti di cui alla presente controversia.

In particolare, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rilevato che "parte ricorrente ha preso parte al concorso per l'accesso alle specializzazioni mediche a.a. 2020/2021; il punteggio riportato, può consentire l'attribuzione di una delle borse rimaste vacanti, nel rispetto della disponibilità e dell'ordine di graduatoria, considerata innanzitutto l'esistenza di borse "non intonse", parzialmente utilizzate da specializzandi poi trasferitisi ad altra sede o ad altro settore (grazie al continuo scorrimento della graduatoria unica nazionale assicurato dal MUR previa verifica delle posizioni dei candidati); la Sezione, in più di un precedente cautelare, ha tuttavia ritenuto, al riguardo, che **le borse non intonse non possono restare a priori inutilizzate, se il loro uso può servire comunque ad un'ulteriore e/o diversa specializzazione, perché l'ordinamento non vieta**

specificamente né di assegnarle, né tampoco l'inutilizzabilità di quelle parzialmente ottenute; è scontata, anche a seguito della legge di bilancio 2021, come detto più avanti, la necessaria riassegnazione delle risorse rimaste inutilizzate nelle sessioni straordinarie svoltesi a decorrere dall'inizio dei corsi, in occasione delle prossime eventuali sessioni straordinarie del bando 2019/2020, valutando una celere riprogrammazione delle risorse rimaste inoptate anche per borse c.d. non intonse, con inizio della corresponsione a decorrere dalla data di effettiva immatricolazione del subentrante;

come accennato, nella L. 30/12/2020, n. 178, art. 1, commi 421-2, si dispone espressamente l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stanziando le risorse ivi indicate, a valere su fondi sia nazionali che euro unitari per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, al fine più che evidente di incrementarne in proporzione il numero, e ciò anche con effetto sui procedimenti di iscrizione non esauriti, che possono trovare definizione nell'a.a. in corso, come quello per cui è causa, o in quelli a venire" (Consiglio di Stato, Sez. VI, decreti nn. 978, 981, 985, 994, 995 e 997 dell'1 marzo 2021; in senso conforme, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. nn. 602, 624-626 e 629-633/2021).

Non si può, dunque, non affermare la rilevanza delle sopra riportate argomentazioni con riferimento alla vicenda di cui è causa nonché la necessità che su di essa venga assunto un orientamento analogo a quello già espresso ripetutamente dal Giudice d'Appello, in casi perfettamente sovrapponibili al presente.

Tali pronunce, difatti, sono state rese in conformità all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che si è già ripetutamente espresso sull'irragionevolezza e sulla conseguente illegittimità dell'art. 10, comma 7 del bando impugnato.

Sul punto, in effetti, il Consiglio di Stato ha già osservato, già con riferimento ai concorsi degli anni precedenti, che "tale vizio di ragionevolezza del bando evidenziatosi nella prassi merita uno scrutinio approfondito nel merito (specie in relazione al fenomeno delle borse "non intonse" ossia parzialmente utilizzate da soggetti successivamente rinuncianti) al fine di individuare soluzioni che consentano di contemperare adeguatamente il principio meritocratico [...] con l'esigenza di pubblico interesse (divenuta preminente con l'emergenza Covid 19 di cui al dl n. 14 del 2020) a saturare tendenzialmente le risorse disponibili; [...] pertanto, in accoglimento dell'istanza di esecuzione cautelare, si ordina al Ministero di provvedere alla sollecita esecuzione della riassegnazione delle borse di studio rimaste vacanti (tra le tante, Cons. Stato, ord. cau. n. 6940, pubblicata il 01.12.2020).

Sulla base di tali premesse, il Giudice Amministrativo è giunto alla naturale conclusione che "in tal senso può

pronunciarsi un'ordinanza propulsiva, condizionata al rispetto della graduatoria e delle disponibilità esistenti, che andranno considerate secondo il principio della tendenziale necessità di saturare le risorse disponibili" (CdS, Sez. VI, ex multis **ord. cau. n. 6097 del 19 ottobre 2020**; decreto monocratico n. 1229 del 18 marzo 2020, confermato con ordinanza n. 2062 del 20 aprile 2020).

In ossequio a quanto stabilito dalle pronunce citate e al fine di assicurare l'efficienza del sistema e il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa di riferimento (art. 35 del D.lgs. n. 368/99), dunque, non v'è dubbio che i posti messi a bando in relazione ad una specifica annualità debbano essere coperti nell'ambito della relativa tornata concorsuale.

Se così non fosse del resto si finirebbe per non garantire il rispetto del fabbisogno di medici specialisti per l'anno di riferimento.

Dunque – lo si ribadisce – l'Amministrazione che, nel caso di specie, non ha illegittimamente permesso l'assegnazione di tutti i posti disponibili nell'ambito della tornata di riferimento solo perché oggetto di rinuncia dopo la presa di servizio dei candidati, va condannata alla ricognizione e alle riassegnazioni di detti posti, al pari di quanto avvenuto per le stesse motivazioni negli anni passati.

Del resto non si sta nemmeno parlando di un numero esiguo di posti, si consideri che solo **per l'anno precedente erano addirittura 569 come segnalato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 6780/2020 (cfr. CdS, sez. VI, ord. n. 6780 del 24 novembre 2020).**

La situazione è assolutamente allarmante in quanto senza l'intervento del Giudice amministrativo rimarrebbero scoperti negli ospedali centinaia di posti.

In aggiunta alle esposte considerazioni va, inoltre, evidenziato che così facendo il Ministero non ha leso soltanto il diritto allo studio e al lavoro di parte ricorrente, ma, soprattutto, il primario diritto alla salute dei cittadini che, in assenza di un adeguata copertura del fabbisogno di medici presso le strutture del S.S.N. non può affatto essere tutelato e garantito.

Ed infatti, i posti banditi ogni anno per l'accesso alle scuole di specializzazione medica sono strettamente legati al fabbisogno di medici di cui, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, il sistema sanitario nazionale necessita per garantire standard minimi di assistenza.

L'operato dell'amministrazione è pacificamente illegittimo se si considera che la sottostima dei medici specialisti, oltre ad essere ormai tristemente fatto notorio, ha creato **difficoltà oggettive a tutti i reparti ospedalieri italiani, dove gli specializzandi, oltre che formarsi, lavorano e prestano assistenza ai pazienti.**

Il censurato modus operandi posto in essere dalla resistente, oggi più che mai, ha fatto sì che si consumasse una tragedia che, in effetti, era annunciata.

In assenza dell'organico previsto non solo si sono abbassati i livelli qualitativi e quantitativi del nostro sistema sanitario nazionale, ma si è concorso a danneggiare anche il futuro del nostro Paese in quest'ambito.

Il già frustato fabbisogno dei medici, di anno in anno totalmente disatteso, difatti è stato ancora una volta ridotto a causa delle centinaia di borse di studio andate perse.

Tutto ciò mentre diversi reparti si trovano totalmente sguarniti e nessuno può sostituire questa forza lavoro.

A riprova di ciò basti riflettere proprio sui difficili giorni che il nostro Paese sta (purtroppo) affrontando a causa dell'epidemia del Covid-19 che ha messo in seria crisi l'intero Sistema sanitario nazionale.

La denunciata penuria di personale medico ha costretto ad inviare "in trincea" i medici appena abilitati o addirittura quelli in pensione con tutte le conseguenze del caso.

Vale la pena sottolineare, quindi, che la soluzione prospettata dal Ministero circa la possibile ed eventuale riassegnazione delle borse nei successivi concorsi non può essere condivisa, perché la riassegnazione ad anni successivi dei posti rimasti liberi in quanto arbitrariamente non assegnati per quest'anno accademico anche qualora si realizzasse, sarebbe totalmente inutile ed anzi ulteriormente illegittima.

E invero, va osservato che così facendo, al termine del percorso di specializzazione (che dura in media 6 anni), non vi sarà in effetti alcuna corrispondenza tra i flussi previsti per i pensionamenti e i nuovi medici specializzati, che dovrebbero prenderne il posto, in totale spregio a quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. D.lgs. n. 368/99).

Tale assunto, del resto, viene dimostrato dallo studio statistico presentato da tutte le Associazioni di categoria e avallato anche dalla Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, secondo il quale nel 2028 saranno andati in pensione un totale di 80.676 medici del SSN, mentre il nostro sistema universitario, stante l'attuale trend di posti banditi, riuscirà a formare soltanto 39.000 nuovi medici specializzati.

Il restante contingente di circa 42.000 medici, secondo questi allarmanti dati, dovrà essere sostituito con laureati stranieri o, cosa peggiore, non sostituito affatto.

*In particolare, l'ANAAO-Assomed (Associazione medici e dirigenti del SSN), ha rilevato che "Proiettando al 2025 il numero di contratti di formazione specialistica previsti dal 2013/2014 al 2020/2021 (contratti di formazione specialistica MIUR + contratti regionali), considerato il numero totale di dirigenti medici attivi presenti nella rete assistenziale delle singole regioni, **abbiamo stimato i pensionamenti regionali per ogni***

branca specialistica da qui al 2025 (fonte: CAT 2017, ISTAT 2017, COGEAPS 2017), ipotizzando una uscita dal sistema intorno al 50%. In sintesi, abbiamo confrontato, per le principali specialità, i flussi pensionistici nel SSN in un periodo di 8 anni (2018/2025), con le capacità formative post laurea nello stesso periodo di riferimento. Abbiamo poi confrontato i fabbisogni di specialisti dichiarati dalle regioni con le carenze per pensionamento da noi stimate. Si precisa che i numeri elencati non tengono conto delle carenze odierne, circa 10.000 medici al 2018, già drammaticamente rilevanti in alcune specializzazioni e regioni italiane [...] Dall'analisi delle curve di pensionamento e dei nuovi specialisti formati nel periodo 2018-2025, è previsto un ammanco di circa 16.700 medici.”(Studio condotto nel 2019 da Anaao Assomed, recante “La mappa delle carenze di medici specialisti regione per regione”, in atti).

In quest’ottica, è evidente che l’attuale sistema delle scuole di specializzazione in medicina non stia garantendo un numero sufficiente di specialisti per il prossimo futuro.

Sulla scorta di tali circostanze, il dato rilevato è particolarmente inquietante: le uscite stimate per effetto dei pensionamenti non saranno comunque bilanciate dalle presumibili nuove assunzioni, per mancanza di medici specializzati.

D’altra parte, anche se le borse dovessero essere incrementate per l’anno prossimo, comunque il numero di medici che per l’a.a. 2019/2020 entrati in una Scuola di specializzazione al termine dei 6 anni non muterà, ma anzi sarà destinato inesorabilmente a decrescere.

Ciò in quanto il prossimo anno coloro che sono rimasti per quest’anno insoddisfatti della Scuola di Specializzazione alla quale sono immatricolati, ritenteranno il concorso e, nel caso in cui dovessero essere assegnati alla Scuola ambita, rinunceranno nuovamente al posto precedentemente assegnato.

Le suesposte considerazioni rendono, pertanto, evidente il carattere manifestamente illegittimo dei provvedimenti impugnati e l’erroneità del comportamento posto in essere dal MUR.

*_*_*_*_

IN VIA ISTRUTTORIA

Data la delicatezza della procedura dal cui esito dipende la possibilità per un medico di intraprendere la carriera formativa e lavorativa desiderata, appare essenziale verificare tutti i posti liberi esistenti presso ognuno degli Atenei italiani ai quali il d.m. n. 650/2020 ha assegnato i posti ad ogni singola Università. Si chiede pertanto che in via istruttoria venga disposta la ricognizione da parte del MUR di tutti i posti residui esistenti nei vari Atenei, che risultino vacanti o comunque disponibili a seguito di intervenuta rinuncia post

immatricolazione, specificando anche la tipologia della Scuola di Specializzazione, al fine di poterli ridistribuire.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora l'Ill.mo Presidente non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, attesa l'enorme difficoltà nell'individuazione e conseguente notificazione del ricorso nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a..

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce delle superiori premesse, si ritiene sussistente il requisito del fumus boni iuris a sostegno del presente ricorso.

Del resto, il periculum in mora è particolarmente grave e allarmante.

Ciò in quanto parte ricorrente, in forza del meccanismo congegnato dall'Amministrazione, non potrà incolpevolmente essere destinataria dei posti oggetto di rinuncia postuma all'immatricolazione e alla presa di servizio, rimasti vacanti, ed ambire all'ammissione presso una delle Scuole in cui sono residuati posti liberi in ordine di priorità, con preferenza per la Scuola in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore presso l'Università degli Studi di Torino.

Nella denegata ipotesi in cui parte ricorrente non venga ammessa a partecipare alla riassegnazione delle borse vacanti per cui è causa, dunque, la stessa finirebbe per rimanere definitivamente pregiudicata, in quanto il relativo percorso di formazione e di apprendimento sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente leso.

In altri termini, in mancanza di idonea tutela cautelare, il grave pregiudizio personale, professionale e patrimoniale che subirebbe parte ricorrente, in via immediata e diretta, è di tutta evidenza.

A fortiori, è bene soggiungere che, nel caso in cui parte ricorrente non possa prendere parte alla redistribuzione dei posti disponibili per rinuncia post immatricolazione, la stessa perderebbe la possibilità di essere assegnata alla Sede di interesse con la conseguente impossibilità di maturare le ore di servizio, la frequenza dei corsi della sede di interesse e il numero di ore di presenza necessarie per poter accedere agli esami di verifica.

Per tale ragione, com'è noto, viene richiesto agli studenti delle Scuole di specializzazione di procedere ad immatricolarsi tempestivamente.

Confermando quanto esposto, il Consiglio di Stato ha recentemente statuito che *“la Sezione, in più di un precedente cautelare, ha ritenuto, al riguardo, che le borse non intonse non possono restare a priori inutilizzate, se il loro uso può servire comunque ad un’ulteriore e/o diversa specializzazione [...] - è scontata, anche a seguito della legge di bilancio 2021, la necessaria riassegnazione delle risorse rimaste inutilizzate nelle sessioni straordinarie svoltesi a decorrere dall’inizio dei corsi, in occasione delle prossime eventuali sessioni straordinarie del bando 2019/2020, valutando una celere riprogrammazione delle risorse rimaste inoptate anche per borse c.d. non intonse (cfr. ord. VI sez. 11/05/2020 n.2510); [...] ciò anche con effetto sui procedimenti di iscrizione non esauriti, che possono trovare definizione nell’ a.a. in corso, come quello per cui è causa, o in quelli a venire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 11/02/2021 nn. 626, 629-633; da ultimo, ord. n. 1490 del 22 marzo u.s.; ord. n. 1795 del 2 aprile 2021).*

Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti dell’estrema gravità ed urgenza, ex art. 56, comma 1, cod. proc. amm., affinché l’appellante non perda l’anno accademico, va sin d’ora disposta l’iscrizione richiesta dalla ricorrente anche in soprannumero” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, decreto cautelare n. 688/2021 REG.PROV.CAU, pubblicato il 12/02/2021; nello stesso senso, decreto cautelare n. 689/2021; da ultimo, decr. cau. nn. 985, 994 e 997 dell’1 marzo 2021).).

In virtù delle suddette pronunce del Consiglio di Stato, il Ministero intimato si appresta a riassegnare le borse effettivamente disponibili, sino ad integrale saturazione delle risorse (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. nn. 235, 602, 624-626 e 629-633/2021).

Sarebbe, dunque, davvero paradossale e ingiusto che non si provvedesse a destinare dette risorse ai fini dell’utile ammissione di candidati, come l’odierna parte ricorrente, che figurano in ottima posizione in graduatoria, potendo quest’ultima risultare meritatamente assegnataria della borsa di specializzazione ambita.

Tanto premesso,

VOGLIA L’ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- **in via istruttoria**, ordinare al Ministero dell’Università e della Ricerca di effettuare la ricognizione di tutti i posti rimasti vacanti e disponibili rispetto ai limiti di cui al D.M. 650/2020, con relativa specifica delle Scuole di Specializzazione in cui sono residuati relativamente al concorso per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione medica;

- sempre **in via istruttoria**, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, consentire a parte ricorrente di essere ammessa alla Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore cui ambisce e/o partecipare agli ulteriori scorrimenti straordinari ai fini dell'utile ammissione della stessa alla sede della Scuola di specializzazione medica prescelta, anche in sovrannumero;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per gli effetti, ammettere l'odierna parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione medica prescelta, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Palermo – Roma, 8 aprile 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata"

Palermo – Roma, 19 maggio 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata